

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti

(2002/C 331 E/03)

COM(2002) 395 def. — 2002/0146(ACC)

(Presentata dalla Commissione l'11 luglio 2002)

RELAZIONE

Il trattato sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Trattato CECA) scade il 23 luglio 2002. Dopo questa data, i prodotti a cui precedentemente si applicava il trattato CECA saranno coperti dal trattato CE.

La Commissione ha adottato due decisioni di base, rispettivamente la decisione n. 2277/96/CECA e la decisione n. 1889/98/CECA, che disciplinano le inchieste antidumping e antisovvenzioni e le relative misure per i prodotti CECA.

Varie misure adottate conformemente a queste due decisioni saranno ancora in vigore il 23 luglio, e potrebbe essere ancora pendente una serie di denunce, domande o inchieste.

Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio del 3 giugno 2002 ⁽¹⁾ si propone di chiarire la situazione giuridica relativa a tali misure, denunce o inchieste, stabilendo esplicitamente che dopo il 23 luglio 2002 esse saranno disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97) del Consiglio), adottati conformemente all'articolo 133 del trattato CE.

Nelle tabelle allegate al summenzionato regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione.

La presente proposta intende aggiornare le tabelle, per tenere conto degli sviluppi intervenuti dopo il 16 aprile 2002, e presentare quindi un quadro aggiornato e preciso della situazione.

⁽¹⁾ GU L 149 del 7.6.2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominato «il trattato CECA») scade il 23 luglio 2002.
- (2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.
- (3) Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione. Negli allegati del regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione.

⁽¹⁾ COM(2002) 395 def.

⁽²⁾ GU L 149 del 7.6.2002.

- (4) Nel frattempo, alcune misure hanno subito delle modifiche. Di conseguenza, occorre aggiornare i summenzionati allegati. È pertanto opportuno prevedere un regolamento di modifica per l'aggiornamento degli allegati al regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio è modificato come segue:

1. Nella tabella dell'allegato 1, la sezione «Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo) originari dell'India» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) (rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000) (GU L 240 del 23.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 841/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002) e decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002)	7208 10 00	India	Tata Iron & Steel Company Ltd. (A078)	0
		7208 25 00			
		7208 26 00			
		7208 27 00		Essar Steel Ltd. (A083/A076)	Impegno/1,5 %
		7208 36 00			
		7208 37 10		Steel Authority of India Ltd. (A084/A077)	Impegno/11,5 %
		7208 37 90			
		7208 38 10		Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270)	Impegno/18,1 %
		7208 38 90			
		7208 39 10		Ispat Industries Ltd. (A204)	Impegno/14 %
		7208 39 90		Tutte le altre società (A999)	10,7 %

2. Nella tabella dell'allegato 1, la sezione «Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiera quarto) originari della Romania» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiera quarto)	Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000 (GU L 202 del 10.8.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA della Commissione del 3.6.2002 (GU L 150 dell'8.6.2002)	ex 7208 51 30	Romania	Sidex SA (069)	5,7 %
		(7208 51 30 10)		Tutte le altre società (A999)	11,5 %
		ex 7208 51 50			
		(7208 51 50 10)			
		ex 7208 51 91			
		(7208 51 91 10)			
		ex 7208 51 99			
		(7208 51 99 10)			
		ex 7208 52 91			
		(7208 52 91 10)			

3. Nella tabella dell'allegato II, la sezione «Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo) originari dell'India» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC code)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) rettificata dalla decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 842/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002) e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002)	7208 10 00	India	Essar Steel Ltd. (A083/A076)	Impegno/4,9 %
		7208 25 00			
		7208 26 00		The Steel Authority of India Ltd. (A084/A077)	Impegno/12,3 %
		7208 27 00			
		7208 36 00		Tata Iron & Steel Company Ltd. (A075/A078)	Impegno/6,2 %
		7208 37 10			
		7208 37 90			
		7208 38 10		Ispat Industries Ltd. (A204)	Impegno/9,8 %
		7208 38 90			
		7208 39 10		Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270)	Impegno/5,7 %
		7208 39 90			
				Tutte le altre società (A999)	13,1 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
